



GRADIENTE SGR S.p.A.

Modello di Organizzazione,
gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Nel presente documento le espressioni di seguito indicate hanno il significato loro attribuito:

- AIFI: Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital.
- Alta Direzione: l'Amministratore delegato e/o il Direttore generale, ove nominato.
- Assogestioni: Associazione del risparmio gestito.
- Attività sensibili: l'insieme di attività relativamente alle quali sussiste la possibilità che si manifestino uno o più eventi delittuosi comportanti l'applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria, "Garante della privacy" e altre Autorità italiane ed estere.
- CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio applicato dalla Società.
- Clienti: tutti i soggetti pubblici o privati, in relazione contrattuale con la Società, ivi compresi i sottoscrittori.
- Codice interno di autodisciplina: il documento contenente l'insieme dei diritti, dei doveri, anche morali e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti e degli organi che operano nella e con la Società, finalizzato all'affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Comitati: il Comitato di investimento, il Comitato di controllo/Advisory Board, previsti dai Regolamenti dei Fondi gestiti.
- Collaboratori: tutte le persone che collaborano con la Società in virtù di un rapporto di lavoro autonomo o con forme contrattuali assimilabili, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
- Consulenti: le persone fisiche o giuridiche che collaborano con la Società in virtù di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.
- Decreto: il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- Destinatari: gli Organi sociali e i loro componenti, l'Alta Direzione, i dipendenti e i collaboratori, i consulenti e i fornitori, i procuratori, i clienti, gli operatori finanziari e qualsiasi altro soggetto che possa intrattenere relazioni con la Società.
- Dipendenti: tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.
- Documentazione organizzativa: il complesso documentale costituito dalla Relazione sulla Struttura Organizzativa e da Regolamenti interni.
- Ente: Gradiente SGR S.p.A.
- Modello Organizzativo o, in forma abbreviata, "Modello 231" o "MOG": il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

- Organismo di Vigilanza o in forma abbreviata OdV: l'Organo previsto dall'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- Organi Sociali: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.
- Società o, in forma abbreviata, SGR: Gradiente SGR S.p.A.
- Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso.
- Soggetti sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali.

2. PREMESSA

Il Modello 231 della SGR costituisce un sistema normativo interno finalizzato a garantire che l'attività di Gradiente SGR S.p.A. sia svolta nel pieno rispetto delle leggi vigenti e a prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio.

Il presente Modello si struttura in una parte generale ("Parte Generale") e in una parte speciale ("Parte Speciale").

Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza, nonché i relativi flussi informativi, ed è contenuta una descrizione della struttura del Modello adottato dalla SGR e del sistema disciplinare in essere.

Nella Parte Speciale sono descritti i protocolli ovvero l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare i processi a rischio ovvero le aree di attività per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati.

PARTE GENERALE

1 DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n.231

1.1 Caratteristiche fondamentali

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli enti.

Il legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli Enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale, soprattutto in materia finanziaria.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli Enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. **soggetti apicali**);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali (i c.d. **soggetti sottoposti**).

Pertanto, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto apicale, ovvero di un sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dalla commissione di illeciti penali **se il reato è stato commesso nel suo interesse e lo stesso ne ha comunque tratto un vantaggio**.

L'ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

L'ente **non risponde** se i soggetti apicale e/o i soggetti sottoposti **hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

1.2 I soggetti destinatari

I destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto 231: gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sono espressamente sottratti all'ambito di validità del Decreto 231: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto 231 sancisce che l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità.;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai precedenti punti, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.3 Le fattispecie di reato (cd. *reati presupposto*). Ambito di applicazione ed evoluzione normativa

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al D.Lgs. 231/2001 fanno rinvio, sono:

- 1) i reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Unione europea (art. 25) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea (art. 24);
 - 2) i delitti informatici, di trattamento illecito di dati, nonché i reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di cyber security (art. 24 bis);
 - 3) i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
 - 4) i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
 - 5) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
 - 6) i reati societari (art. 25 ter);
 - 7) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);
 - 8) i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
 - 9) i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
 - 10) i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies);
 - 11) una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali);
-
- 12) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies);
 - 13) i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies);
 - 14) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
 - 15) i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies),
 - 16) i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
 - 17) i reati ambientali (art. 25 undecies), l'inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23);
 - 18) il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
 - 19) i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
 - 20) i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies);
 - 21) i reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies);
 - 22) il contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
 - 23) i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
 - 24) il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies).

Più in particolare, il Decreto 231, nel suo testo originario, prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata.

In particolare, gli articoli 24 e 25 del Decreto contemplano i reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione o l'Unione Europea e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Successivamente, l'art. 3 del **Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61**, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto 231, poi modificato dalla Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari; più precisamente la responsabilità è stata estesa ai reati di:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
- impedito controllo;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005).

L'art. 25 *quater*, inserito nel *corpus* originario del Decreto 231 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti violanti le

prescrizioni contenute nella Convenzione summenzionata. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

L'art. 25 *quater.1*, inserito nel *corpus* originario del Decreto 231 dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.

L'art. 25 *quinquies*, inserito nel *corpus* originario del Decreto 231 dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Misure contro la tratta di persone), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale, quali:

- riduzione in schiavitù;
- tratta e commercio di schiavi;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico minorile;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

L'art. 25 *sexies*, inserito nel *corpus* originario del Decreto 231 dall'articolo 9, comma 3 **della Legge 18 aprile 2005 n. 62** (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di abusi di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187-*quinquies* Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza);
- responsabilità dell'ente (art. 187-*quinquies* Testo unico della finanza).

L'art. 10 della **Legge 16 marzo 2006, n. 146** - non espressamente richiamata dal Decreto 231 - come successivamente modificata, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di reati a carattere "transnazionale" ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale).

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Inoltre, la **Legge 3 agosto 2007 n.123** ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *septies*, successivamente riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; il suddetto art. 25 *septies* stabilisce un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti di:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il **decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007**, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 Dicembre 2007, ha recepito la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza direttiva Antiriciclaggio).

Tale decreto legislativo estende l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, introducendovi l'art. 25 *octies* volto a sanzionare i delitti di:

- ricettazione (art. 648 del Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648 *bis* del Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* del Codice Penale);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 è stato pubblicato il **decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90**, che modifica i decreti legislativi 21 novembre 2007 n. 231 (il "Decreto 231") e 22 giugno 2007, n. 109 allo scopo di recepire la Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva AML") in materia di «prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» e dare attuazione del Regolamento (UE) 2015/847, concernente «i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi».

Il recepimento della IV Direttiva AML ha comportato l'introduzione di rilevanti modifiche all'impianto normativo del Decreto 231, che imporranno ai relativi destinatari l'avvio di un articolato *assessment* delle policy e procedure interne adottate, onde verificarne per tempo la perdurante adeguatezza alla luce delle novità introdotte dal Decreto e dalla concreta operatività.

Tra le novità di maggior rilievo, sicuramente degna di nota appare anzitutto l'inclusione, tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, degli intermediari bancari e finanziari europei operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi su base cross-border, nonché dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e ter del Testo Unico della Finanza.

La **Direttiva UE 2018/843** (i.e. V Direttiva Antiriciclaggio), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE in data 19 giugno 2018, ha poi apportato alcune modifiche alla precedente Direttiva UE 2015/849 (i.e. IV Direttiva Antiriciclaggio).

L'adozione della V Direttiva Antiriciclaggio affonda le proprie radici nella necessità di potenziare, attraverso l'imposizione di maggiori obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'Unione europea.

Tale necessità di un nuovo quadro normativo più ampio deriva dalle recenti vicende che hanno coinvolto la comunità internazionale (terrorismo internazionale, scandalo Panama Papers, etc.).

In tale ottica, il nuovo corpus normativo dovrebbe rispondere alla necessità di (i) rafforzare le attività di individuazione e prevenzione di movimenti di fondi e altri beni, (ii) implementare la tracciabilità dei mezzi finanziari quale strumento di contrasto al terrorismo, e (iii) contrastare la capacità di raccolta di fondi finalizzati a finanziare attività illecite.

Le modifiche apportate alla V Direttiva Antiriciclaggio riguardano in primo luogo l'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di individuazione delle operazioni sospette sui fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, tale ampliamento si riscontra relativamente alle seguenti operazioni e attività:

- commercio di opere d'arte (anche quando effettuate da galleristi, gestori di case d'asta e antiquari);
- conservazione o commercio di opere d'arte effettuate da porti franchi;
- impegno a fornire aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;
- agenzia immobiliare; e
- operazioni in valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale.

Il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio (Decreto 125/2019), approvato dal Consiglio dei Ministri, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio anche alle attività sottostanti alle

operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla Legge del 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, è previsto l'inserimento del comma 2-bis all'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 il quale stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari «incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità», devono provvedere all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio «anche nei confronti dei debitori ceduti alle società di cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società».

Tale presidio è evidentemente finalizzato a sottoporre agli obblighi antiriciclaggio tutti quei soggetti che, nell'ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione, intervengono, anche come semplici veicoli, nei flussi di denaro.

La V Direttiva Antiriciclaggio modifica l'art. 31 della Direttiva UE 2015/849 e introduce alcune novità con riguardo all'individuazione del titolare effettivo per i trust e per altri tipi di istituti giuridici (tra cui le fiduciarie) che abbiano assetto o funzioni affini a quelli dei trust.

Più precisamente, con riguardo alle informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee (o la persona che ricopre una posizione equivalente), si prevede che siano tenuti all'obbligo comunicativo i trust espressi e gli istituti giuridici affini, sostituendo la precedente previsione che riguardava solo i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali secondo quanto disposto dall'art. 73 del TUIR (trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, per i quali è espressamente previsto l'obbligo di iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese).

In seguito alle modifiche introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio, l'obbligo comunicativo dovrà riguardare tutte le tipologie di trust nonché i c.d. "istituti giuridici affini"; con riguardo a questi ultimi, al fine di garantire la certezza del diritto, è inoltre previsto che gli Stati membri definiscano le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico abbia assetto o funzioni affini a quelle dei trust.

La V Direttiva ha introdotto specifiche misure, estendendo gli obblighi antiriciclaggio a due tipologie di soggetti individuati tra i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e valute aventi corso legale (c.d. exchanger) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. custodial wallet).

Il 12 novembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE la **direttiva 2018/1673** relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali mediante il diritto penale (GU L 284/22), cd VI Direttiva AML.

La direttiva mira a colmare alcune lacune nella definizione e nel regime sanzionatorio (penale) del riciclaggio di denaro in tutta l'Unione europea. Inoltre, il nuovo quadro giuridico facilita la cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il **D.Lgs. 184/2021**, oltre ad avere modificato il testo dei delitti di indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, ha anche inserito nel codice penale il nuovo art. 493-quater.

La **Legge 18 Marzo 2008, n. 48**, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 *bis*, modificato da ultimo dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 17, estendendo così la responsabilità degli enti anche ai reati informatici reati informatici, di trattamento illecito di dati, nonché reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di cyber security:

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
- delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito nella legge n. 133 del 2019).

Il **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", riformula l'art. 25 *septies* introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n.123 che estendeva la responsabilità degli enti ai delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose grave e gravissime (art. 590 comma terzo c.p.) commesse in violazione delle norme sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro

La Legge **15 luglio 2009, n. 94**, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto i reati in materia di criminalità organizzata, di cui al nuovo art. 24-*ter* :

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni di minorenni (art. 416, comma 7, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

La **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera a) la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2, l'introduzione della lettera f-bis) e la modifica della rubrica.

Pertanto, tale articolo, nella sua attuale formulazione, reca la disciplina in materia di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, prevedendo quali reati presupposto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

La medesima Legge n. 99/2009 ha poi ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera b) l'introduzione dell'art. 25-bis.1. in materia di reati contro l'industria ed il commercio, il quale prevede i seguenti reati presupposto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Da ultimo, ancora la Legge n. 99/2009, come modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) e, da ultimo, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011 n. 177) ha introdotto l'art. 25 novies del D.Lgs 231/2001 in materia di violazione della legge sul diritto d'autore, prevedendo i seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/1941).

La **Legge 3 Agosto 2009, n. 166** di ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione del 31.10.2003 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.), di cui al nuovo art. 25-*decies*.

Hanno in seguito avuto impatto sul *corpus* del D.Lgs. 231/2001 i seguenti provvedimenti normativi:

- **D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009** recante Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010** (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) recante l'abrogazione e la modifica di reati presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- **Legge n. 96 del 4 giugno 2010** recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 200; Legge n. 122

del 30 luglio 2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

- **Legge n. 136 del 13 agosto 2010** recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia.

Successivamente, il **D.lgs. 121/2011**, in vigore dal 16 agosto 2011, ha introdotto nel novero dei reati di cui al Decreto anche i reati in materia ambientale (art. 25 *undecies*):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 bis);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 bis);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);
- realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);
- attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);
- deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);
- omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257); • violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);
- predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis, comma 6)¹;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo)²;

¹ Al riguardo, si segnala come l'art. 6 della Legge n. 12 del 2019 abbia abrogato l'art. 260 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 in conseguenza della definitiva abrogazione del SISTRI a far data dal 1 gennaio 2019. Tuttavia, per un omesso coordinamento da parte del Legislatore con la disciplina del D.Lgs. n. 231/01, siffatta disposizione – di fatto abrogata – è ancora formalmente presente nell'art. 25 *undecies*.

² *Ibidem*.

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo)³;
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260); • attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (D.Lgs. 152/06, art. 260 comma 2);
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
- importazione, esportazione, o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o in violazione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (L.150/92, art. 1);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (L. 150/92, art. 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche di importazione, comunicazioni o dichiarazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, co. 4);
- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);
- sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452 octies c.p.).

Il **D.Lgs. 16 luglio 2012**, n. 109 ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25-*duodecies*, che sanziona il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La **Legge n. 190** del 6 novembre 2012, in vigore dal 28 novembre 2012, ha inserito all'art. 25 del Decreto il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) e all'art. 25-*ter* dello stesso il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

³ *Ibidem*.

La **legge n. 186** del 15 dicembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha inserito tra i reati presupposto richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto l'art. 648-ter.1 c.p., che punisce il delitto di autoriciclaggio.

La **Legge 22 Maggio 2015, n. 68**, entrata in vigore in data 29 maggio 2015, ha modificato l'art. 25-*undecies*, inserendo nei reati presupposto dello stesso nuove fattispecie di delitti ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa ai sensi dell'art. 452-*quinqies* c.p., delitti associativi (ovvero associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) aggravati ai sensi dell'art. 452 – *octies* c.p., traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

La **Legge 30 Maggio 2015, n. 69**, ha modificato l'art. 25-*ter* del Decreto e ha previsto alcune modifiche agli artt. 2621 e 2622 c.c..

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10, ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di commissione dei c.d. reati transnazionali ossia i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni coinvolgenti un gruppo criminale organizzato e commessi (i) in più di uno stato; (ii) in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (iv) in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La **Legge n. 179 del 30 novembre 2017**, ha introdotto “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. L'art. 2 della predetta legge ha modificato profondamente l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, introducendo i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Il **D. Lgs. n. 38/2017**, in vigore dal 14 aprile 2017, recante la riforma del reato di corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati.

La **Legge n. 161/2017** ha modificato l'art. 25 *duodecies* del Decreto in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998).

La **Legge n. 167/2017** è intervenuta sul Decreto introducendo l'art. 25-*terdecies* disciplinante il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (L. n. 654/1975, art. 3 comma 3 bis).

La **Legge n. 3 del 9 gennaio 2019**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, si pone quale finalità principale il contrasto alle diverse forme di corruzione, sia in ambito pubblico che tra privati. L'art. 25 del Decreto, rubricato “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati”, è stato così riformato:

- 1) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;
- 2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, ora la sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro

anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

4) la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Con **la legge 3 maggio 2019, n. 39** è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5, comma 1, della legge in questione inserisce nel D.Lgs. 231/2001, il nuovo art. 25 quaterdecies rubricato “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”. Alla luce di ciò, l'Ente può rispondere per i reati di “Frode in competizioni sportive” (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

L'art. 1 del **D.L. n.105 del 21 Settembre 2019** che, coordinato con Legge di conversione n.133 del 18 Novembre 2019, ha istituito il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Tutto ciò ha comportato la modifica dell'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 recante reati informatici e di trattamento illecito di dati.

Il nuovo Art. 25-quinquiesdecies contempla i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 del D.L.gs 74).

Con il **Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020** è stata recepita nell'ordinamento italiano, la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF – Protezione Interessi Finanziari) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

Innanzitutto, viene estesa la responsabilità 231 per i reati di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p. e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, L. 898/1986. Le nuove disposizioni sono inserite nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 (che prevede una sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto e danno ingente, nonché sanzioni interdittive, esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni). In relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 24, inoltre, la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea. All'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 sono aggiunti peculato (art. 314, c.1, c.p. con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

La sanzione prevista per l'ente consiste in una pena pecuniaria fino a 250 quote. L'art. 25-*quinqesdecies*, introdotto dal Decreto fiscale, vedrà ora un nuovo comma 1bis, che comporta la punibilità delle società per le gravi frodi Iva (carattere transazionale ed evasione non inferiore a 10milioni di euro) in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a 300 quote), omessa dichiarazione (art. 5, sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e indebita compensazione (art. 10quater, sanzione pecuniaria fino a 400 quote). Per tali nuove fattispecie si applicheranno la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dall'art. 25-*quinqesdecies*.

Il **D.Lgs. 75/2020**, oltre ad avere ampliato il novero dei reati tributari e dei reati contro la Pubblica Amministrazione presenti nell'elenco dei “reati presupposto”, ha inserito anche i reati di contrabbando (doganale), tramite l'articolo 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote (o fino a 400 al superamento della soglia di 100mila euro) e interdittive (esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni) per i reati di cui al “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (D.P.R. 43/1973), il quale enuclea numerose fattispecie nel Titolo VII (Violazioni doganali), Capi I (Contrabbando) e II (Contravvenzioni e illeciti amministrativi).

Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 184/2021**, recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.

In particolare, l'art. 3, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*octies.1* in materia di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche “nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge n. 13/2022**, recante *«Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»* (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come "superbonus".

L'art. 2 del decreto, recante "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale. Ed invero:

- all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,». Viene quindi esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi particolari;
- all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
- all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
- all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Seppur indirettamente, il decreto in esame incide anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in ragione della modifica dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. richiamati dall'art. 24 del Decreto.

La **Legge n. 238/2021** recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019/2020" riporta le seguenti linee di intervento:

- adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione - modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001;
- adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – modifica degli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001;
- modifiche alle fattispecie in materia di abusi di mercato, richiamate dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l'Italia.

Con riferimento alla prima direttrice, si segnalano le modifiche apportate a talune fattispecie richiamate come reati presupposto dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

In particolare, l'articolo 615-quater c.p. vede una nuova rubricazione, un ampliamento delle condotte punibili e una modificazione in termini di cornice edittale. La nuova disposizione, rubricata ora "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici", prevede che sia punibile il soggetto che "abusivamente si procura,

detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno". La pena della reclusione si estende sino a due anni nell'ipotesi base, mentre da uno a tre anni se ricorre una delle circostanze di cui all'articolo 617-quater comma 4.

L'articolo 615-quinquies c.p. ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" e così come modificato dalla suddetta legge, si connota per una nuova formulazione della condotta punibile ora rivolta a "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Con riferimento all'art. 617-quater c.p., vengono inasprite le pene per l'ipotesi di cui al primo comma ora punita con la reclusione "da un anno e sei mesi a cinque anni", nonché di quella prevista dal comma quarto per la quale si prevede un innalzamento della pena edittale "da tre a otto anni". L'articolo 617-quinquies ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" si connota per una nuova formulazione relativa alle condotte punibili che prevedono ora l'attivazione della risposta sanzionatoria nei confronti di chiunque "procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi" con il fine di "intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle".

Infine, l'articolo 26 della legge 238/2021 introduce alcune modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001 "Reati di abuso di mercato". In particolare, l'articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede:

- un inasprimento delle pene per i c.d. insider primari e per i c.d. criminal insider: la pena della reclusione viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
- la definitiva introduzione della punibilità dell'insider secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso insider secondario
- un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;

- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Rispetto all'art. 185 T.U.F. "Manipolazione del mercato" vengono abrogati i commi 2-bis e 2-ter. Infine, l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene ora limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.

Inoltre, il 3 marzo 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il paesaggio e i beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001. Tra le principali novità, si evidenziano:

- introduzione del nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale" all'interno del Codice penale i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali;
- l'introduzione nel Codice penale dei reati di autoriciclaggio di beni culturali e di furto di beni culturali;
- l'applicazione delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
- la conferma della confisca obbligatoria, anche per equivalente, per le cose che hanno costituito oggetto del reato, a meno che appartengano a persona estranea al reato;
- l'estensione il catalogo dei delitti per cui è consentita la confisca allargata, a seguito dell'inserimento del reato di ricettazione dei beni culturali, del reato di impiego di beni culturali provenienti da delitto, del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

Infine, si segnala l'introduzione delle nuove fattispecie contro il patrimonio culturale anche nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, con la previsione di sanzioni fino a 900 quote e l'applicabilità sanzioni interdittive per una durata massima di due anni.

Il Decreto legislativo 156/2022 ha:

- ribadito il concetto di "frode grave in materia di IVA", introdotto dal D.Lgs. 75/2000 di recepimento della Direttiva 2017/1371/UE (c.d. "Direttiva PIF"), specificando all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 che la responsabilità dell'ente per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione sussiste solo in presenza dei seguenti elementi: un'evasione dell'IVA pari o superiore a 10 milioni di euro, rilevanza transfrontaliera e collegamento dei fatti al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE. In precedenza, invece, l'art. 25-quinquiesdecies prevedeva la rilevanza dei suddetti reati fiscali "se commessi nell'ambito di schemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro";
- ha modificato l'art. 322-bis del codice penale, inserendo il reato di abuso d'ufficio tra i reati punibili anche se commesso con riferimento a "membri di organi giurisdizionali internazionali o di organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri";

- ha modificato l'Art. 2 L.898 23 dicembre 1986 contemplato nel reato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art.24 D.Lgs231/01;
- ha modificato il testo dell' 25-quinquiesdecies D.Lgs231/01 al comma 1-bis;
- inserito l' Art.301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973 nel reato "Contrabbando" dell'Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01.

Il 16 Marzo 2023 il **Decreto Legislativo 24/2023**, di attuazione della Direttiva europea sul whistleblowing, è entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Il provvedimento ha introdotto novità in relazione ai canali di segnalazione ed attribuisce specifiche competenze all'A.N.AC., oltre a disciplinare con maggiore dettaglio alcuni aspetti già previsti dalla normativa previgente.

Il Decreto precisa nella parte sulle "Definizioni" (art. 2) che le violazioni oggetto di segnalazione consistono in condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato o gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno; tali comportamenti possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, violazioni dei Modelli 231.

Il campo di applicazione dell'istituto viene esteso alle aziende private con più di 50 dipendenti; qualora, invece, si tratti di imprese operanti in settori sensibili, come quello finanziario, la disciplina troverà applicazione a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale. La tutela da trattamenti ritorsivi viene garantita a tutti i soggetti che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) nonché ai "facilitatori": colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Il **Decreto Legislativo 184/2021** contenente l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Recepimento sul piano interno della Direttiva (UE) 2019/2121 – recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere – per tramite del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19. La novella impatta anche sul "sistema 231", introducendo un nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, dimostrando un approccio sanzionatorio a tutto tondo.

Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stato arricchito da una inedita ipotesi delittuosa introdotta ex novo nel nostro ordinamento su spinte di matrice europea.

Il **D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19** ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In particolare, in attuazione dell' art. 2 della Direttiva, l' art. 54 del Decreto introduce il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o

in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, poi, – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto 231. Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare entra a far parte, quindi, del catalogo dei "reati presupposto 231", tra i reati in materia societaria di cui all' art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall' art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza).

Considerato che il valore della quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

Si conferma, quindi, nelle intenzioni sanzionatorie del legislatore la volontà di colpire anche le persone giuridiche qualora il reato sia stato commesso proprio a loro interesse o vantaggio, in ottica non solo punitiva ma anche e soprattutto preventiva.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili 231 si conferma al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ex Decreto 231, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Provvedimenti apportati con **D.L. n. 20 del 10 Marzo 2023**: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

- Modifica Art. 12 , commi 1 e 3 del D.Lgs n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine e inserimento Art. 12-bis D.Lgs n. 286/1998 – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.
- Modifiche Art. 22 del D.Lgs n. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che hanno interessato le fattispecie di reato dell'Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".
- Modifica dell'640 c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art.24 D.Lgs231/01.
- Modifica dell'Art.640-ter c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art.24 -D.Lgs231/01, nel reato di "Reati informatici e di trattamento illecito di dati dell'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 e nel reato dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti dell'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01.

In data 12 luglio 2023 con **Delibera 311/2023** sono state approvate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione finalizzate a dare precise indicazioni per la presentazione delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione.

Tali Linee Guida forniscono, altresì, principi interpretativi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023, volti a guidare gli enti pubblici e privati nella corretta implementazione e/o nell'adattamento dei propri canali interni nonché negli ulteriori adempimenti previsti dalla novella, le cui disposizioni hanno iniziato ad avere efficacia dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico, nonché per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati superiori a duecentoquarantanove (con contratti a tempo determinato o indeterminato).

Riforma del sistema tributario, estensione della responsabilità amministrativa degli enti, ampliamento delle sanzioni interdittive per il contrabbando e superamento dello sdoppiamento delle pene in caso di illeciti tributari. Questi alcuni dei principi sanciti nella **Legge n. 111/2023** con delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in Gazzetta il 14 agosto u.s. e in vigore dal 29 agosto 2023.

Per quanto di particolare interesse, l'art. 20 stabilisce di integrare il Decreto 231 con i reati previsti dal "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (D.Lgs. 504/1995) che ricomprende, tra l'altro, le ipotesi di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'alcool e di fabbricazione clandestina di bevande alcoliche.

In materia di contrabbando, la novella delega il Governo a "l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto

legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies”.

Nella G.U. 9.10.2023 n. 236 è stata pubblicata la **L. 137/2023**, di conversione del DL 105/2023, dedicato a disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Tra gli interventi del DL, vi è anche l'introduzione di alcuni nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Con L. 206/2023, in vigore dall'11 gennaio 2024, nell'ottica della valorizzazione, promozione e tutela del c.d. Made in Italy, il legislatore è andato a modificare i due reati di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”(art. 517 c.p.) e “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater c.p.), già reati-presupposto del “decreto 231” (art. 25-bis.1), provvedendo, per quanto riguarda il primo, ad ampliarne l'ambito di operatività alla mera detenzione finalizzata alla vendita.

Entrambe le modifiche, ponendosi pienamente in linea con il trend di progressiva estensione della c.d. parte speciale della disciplina, hanno quindi comportato un ampliamento del “catalogo” dei reati-presupposto, vale a dire di quei reati capaci di impegnare direttamente la società laddove commessi, nell'interesse e/o vantaggio di questa, da parte di soggetti (apicali o sottoposti) alla stessa appartenenti.

In quest'ottica, con riguardo al primo intervento normativo citato, è d'uopo evidenziare che, pur prevedendo già la maggior parte dei modelli organizzativi esistenti misure di prevenzione e controllo rispetto ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali sono, per l'appunto, quelli di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta dei contraenti), le due nuove fattispecie hanno comportato, di fatto, una estensione del perimetro delle aree sensibili al rischio, atteso che le stesse si innestano, tra l'altro, anche nelle fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

Lo stesso deve dirsi, inoltre, per la fattispecie di “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all'art. 512-bis. (inserita, come detto, all'art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, recante “Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”), la quale, presentando evidenti punti di contatto, circa il profilo preventivo, con altri reati già previsti all'art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita) sembra destinata a collocarsi nel solco di aree di rischio verosimilmente già gestite nell'ambito dei presidi esistenti, ma comunque bisognose di una nuova attenta verifica nell'ottica della riduzione del rischio-reato.

Analogo discorso va fatto, infine, con riguardo all'ampliamento del perimetro applicativo dell'art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), già reato-presupposto della responsabilità da reato degli enti (art. 25-bis.1), prevedendo che, oltre alla commercializzazione del bene contraffatto, venga oggi punita anche la mera detenzione ai fini della vendita del prodotto.

Sulla scorta di tali ultimi interventi legislativi, pertanto, le società non potranno esimersi dal compiere un ulteriore sforzo di valutazione dei propri processi interni. Ciò allo scopo di comprendere il grado di impatto che i nuovi reati-presupposto potranno avere su di essi, adottando, al bisogno, nuove

misure di riduzione e contenimento del rischio, tenuto anche conto delle gravi sanzioni (pecuniarie e interdittive) che la commissione di tali illeciti comporta.

È entrata in vigore l'8 febbraio, la Legge 6/2024, recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale".

la novella modifica il delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p., reato presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Il provvedimento, da un lato, riduce l'area del penalmente rilevante della fattispecie di "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" e introduce, dall'altro, una serie di sanzioni amministrative poste a tutela dei beni culturali o paesaggistici che vanno ad aggiungersi a quelle penali.

Il Senato ha approvato, lo scorso 19 giugno 2024, la nuova disciplina in materia di cybersicurezza.

La Legge, in attesa di promulgazione, si compone di due capi: uno dedicato al rafforzamento della sicurezza cibernetica nazionale, l'altro al contrasto del cyber crime e agli attacchi a sistemi telematici e banche dati in uso presso gli uffici giudiziari.

Viene ridisegnato il quadro dei reati informatici, con modifiche alle condotte illecite e l'inasprimento delle pene sia nei confronti delle persone fisiche sia degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tra le principali novità, l'introduzione di una ipotesi aggravata di estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies del Codice Penale ovvero con la minaccia di compierle (fattispecie inserita anche nel Catalogo dei Reati Presupposto "231").

Sono stati infine rafforzati gli strumenti a disposizione delle Procure, con l'estensione dei termini per le indagini preliminari e dell'uso delle intercettazioni.

È stata pubblicata nella G.U. dello scorso 2 luglio 2024 la Legge con "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (Legge n. 90 del 28 giugno).

La novella comporta un generale irrigidimento del sistema sanzionatorio in tema di criminalità informatica, anche nei confronti degli enti, ed introduce nel Catalogo dei Reati Presupposto la nuova fattispecie di estorsione "informatica". La Legge è entrata in vigore il 17 luglio 2024.

L'art. 16 di tale legge apporta diverse modifiche ai reati informatici previsti dal codice penale (che indirettamente incidono anche sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal D.Lgs. 231/2001); mentre l'art. 20 tocca direttamente l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, vengono aumentate le sanzioni previste dall'art. 24-bis relativo ai reati informatici, in modo tale che si passi da una cornice edittale ricompresa tra cento e cinquecento quote, a una ricompresa tra duecento e settecento quote.

Allo stesso art. 24-bis viene introdotto un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato – introdotta sempre dalla legge sulla cybersicurezza – legata all'estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.). Si tratta di una misura di prevenzione rispetto agli attacchi informatici ("ransomware") che cerca di incidere sui pagamenti dei riscatti richiesti dalle organizzazioni criminali. Tale nuova disposizione prevede, infatti, la punibilità di chiunque, mediante

le condotte di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-quater c.p.) o di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p.) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o a omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il tema del pagamento del riscatto è un argomento che nelle prassi aziendali è stato già dibattuto, con particolare riguardo alle possibili responsabilità penali conseguenti e all'opportunità di coinvolgimento nel team che fronteggia l'emergenza dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del DLgs. 231/2001.

Ciò che va tenuto conto nella prospettazione di una eventuale responsabilità dell'ente è la necessità di un concorso di un soggetto interno all'ente (apicale o sottoposto ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 231/2001), oltre che ovviamente la prova di un interesse e vantaggio dell'ente stesso e di una colpa organizzativa nella gestione di una simile evenienza.

Nei casi di condanna, inoltre, viene prevista l'applicazione, per una durata non inferiore a due anni, delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Viene, altresì, modificato il comma 2 dell'art. 24-bis, innalzando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a quattrocento quote nel caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater c.p. ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici") oppure del nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'art. 635-quater.1 c.p.

Si noti che è stato, invece, eliminato dal catalogo dei reati l'art. 615-quinquies c.p. ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico").

Il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, in vigore dallo scorso 5 luglio, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia" introduce un nuovo art. 314-bis c.p., rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" che, fuori dalle ipotesi di peculato, punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto".

La fattispecie, pur se non inserita nel Catalogo dei Reati Presupposto alla responsabilità dell'ente, è tuttavia tra i delitti rispetto ai quali l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità ai pubblici ufficiali internazionali.

Lo scorso 29 giugno 2024, è entrato in vigore il D.Lgs. 87/2024 che, in attuazione della Delega fiscale, interviene in maniera significativa sul sistema sanzionatorio tributario.

Tra le numerose modifiche al D.Lgs. 74/2000, si segnala la definizione di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”, rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater (reato presupposto alla responsabilità della persona giuridica ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

Vengono poi, in generale, ampliate le maglie delle cause di non punibilità connesse al pagamento del debito tributario o ad accordi con l’Agenzia delle Entrate, mentre viene ridisegnato il rapporto tra sanzioni penali, sanzioni amministrative tributarie e sanzioni “231”.

Il nuovo art. 21-ter D.Lgs. 74/2000, difatti, analogamente a quanto previsto per i reati finanziari, dispone che “Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva”.

L’ 8 agosto 2024 il Governo ha approvato in via definitiva la riforma della normativa doganale, in ottemperanza agli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge n. 111 del 2023, la quale delega il Governo alla riforma fiscale.

L’atto del Governo disegna una riforma del Testo Unico delle Dogane per armonizzarlo con la disciplina UE e propone modifiche al connesso sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo.

Il Decreto prevede poi di integrare l’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 con il riferimento ai reati del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), in relazione alla sottrazione al pagamento o all’accertamento dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Quando i diritti di confine dovuti superano 100 mila euro, oltre alle sanzioni già previste dall’attuale formulazione del Decreto “231”, si aggiungono anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Il 10 luglio 2024 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il DDL cd. Nordio (C. 1718) con “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’Ordinamento Militare”. Il testo dispone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformula la fattispecie di traffico di influenze illecite, la cui portata applicativa viene significativamente ridotta.

Con la conversione del decreto-legge nel 2025, è stato aggiunto al catalogo il reato previsto dall’art. 270 quinquies.3 c.p., “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”, sotto la rubrica “art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o eversione).

È stata inoltre inclusa la fattispecie prevista dall’art. 435 c.p., “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”, come reato presupposto sotto la stessa rubrica.

Revisione di fattispecie già presenti (fra cui reati contro la PA, contrabbando, frodi/erogazioni, ecc.)

In particolare, la Legge 9 giugno 2025, n. 80 (conversione del D.L. n. 48/2025, cd. "Decreto Sicurezza") ha modificato alcune norme sostanziali già contemplate dal catalogo: ad esempio, in relazione ai reati sottoposti all'art. 24 D.Lgs. 231/2001 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode, ecc.).

Anche la sezione relativa ai reati in materia di contrabbando, oggi sotto l'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, ha subito modifiche: con il D.Lgs. 81/2025 (12 giugno 2025), che ha modificato l'art. 88 D.Lgs. 141/2024, è stata aggiornata la disciplina aggravante del contrabbando presupposta ai fini della 231.

Con il recente D.L. 116/2025, si è ampliata la responsabilità degli enti per reati ambientali: sono state inserite come reati presupposto numerose fattispecie relative a gestione e smaltimento rifiuti non autorizzata, abbandono di rifiuti, traffico illecito, spedizione illegale di rifiuti, violazioni connesse a registri e formulari, attività correlate al traffico di materiali radioattivi, ecc.

Queste novità assumono rilevanza significativa per aziende con attività operativa o logistica, gestione di rifiuti, processi produttivi potenzialmente inquinanti o movimentazione di materiali pericolosi.

Introduzione dei Delitti contro gli Animali (Art. 25-undecies)

La Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha inserito l'articolo 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto.

Questo include la responsabilità delle persone giuridiche per reati come:

- Uccisione di animali (Art. 544-bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (Art. 544-ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.)
- Divieto di combattimento tra animali (Art. 544-quinquies c.p.)

Le imprese che operano in settori legati ad animali (aziende agricole, zootecniche, organizzazioni di spettacoli, aziende che utilizzano animali in pubblicità) devono attentamente valutare e prevenire questi reati.

Aggiornamento sui Reati Ambientali (Art. 25-undecies)

La Legge n. 82/2025 ha anche aggiornato l'Art. 25-undecies, dedicato ai reati ambientali.

Sono stati modificati gli articoli 727-bis c.p. (uccisione/distruzione di specie protette) e 733-bis c.p. (distruzione di habitat protetti).

1. Decreto-Legge n. 48 dell'11 aprile 2025 (cd. "Decreto Sicurezza")

- Data aggiornamento sul sito ufficiale: 11 aprile 2025
- Modifiche apportate al catalogo dei reati presupposto:
 - o Introduzione dell'Art. 270 quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) e modifica dell'Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), che rientrano nell'Art. 25 quater del D.Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

- o Modifica anche dell'Art. 640 c.p. (Truffa), che pertiene all'Art. 24 del D.Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa, frode informatica, frode nelle pubbliche forniture)

Decreto-legge del 30 luglio 2025 — Riforma ambientale per la Terra dei Fuochi

- Introduce modifiche all'Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, estendendo i reati ambientali presupposto con:
 - o Art. 452 septies c.p. – Impedimento del controllo
 - o Art. 452 terdecies c.p. – Omessa bonifica
 - o Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. modificato) Alert231.

1.4 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto 231 prevede che la **responsabilità amministrativa** dell'ente è **esclusa** se l'ente coinvolto dimostra:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, sia che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto;
- di aver affidato a un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (cd. *Organismo di Vigilanza*);
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto 231 prevede inoltre che i suddetti Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (cd Aree Sensibili);
- b) prevedere specifici protocolli (i.e. Policy e Procedure) diretti a guidare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto 231 prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione “sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

In conformità a tale disposizione la SGR, nella predisposizione del presente Modello 231, si è ispirata alle linee guida emanate da Assogestioni e da Confindustria - nella versione aggiornata a giugno 2021.

Le Linee Guida costituiscono e devono essere considerate come un semplice quadro di riferimento a cui ispirarsi nell'elaborazione del Modello, che deve invece riflettere le caratteristiche concrete della realtà, organizzazione e specifica attività dell'ente.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello 231. Il singolo Modello 231, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero

- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.5 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto 231 prevede che agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. In particolare, nel settore bancario è previsto l'intervento della Banca d'Italia sia con un ruolo di collaborazione con il pubblico ministero e con il giudice del procedimento penale, sia con l'incarico di porre in essere l'esecuzione delle eventuali sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto 231, mentre quelle interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto 231, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso
 - (i) da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - (ii) da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai fini della quantificazione delle sanzioni pecuniarie il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto 231 prevede, inoltre, la possibilità applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata), qualora si verifichino determinati eventi considerati particolarmente gravi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per il reato più grave, tranne nel caso di interdizione dall'esercizio dell'attività che si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea, ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima.

Nei casi di profitto di particolare tenuità o di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto reo o di terzi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge nel caso di tentativo di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto come fonte di responsabilità. In tali casi le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto 231 prevede che venga sempre disposta la confisca. E' una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice della sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 Vicende modificative dell'ente

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo in caso di sanzione interdittiva che si applicherà all'ente cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

2.1 La scelta di GRADIENTE SGR SPA

Gradiente SGR S.p.A. (di seguito anche "Gradiente" e/o "SGR" e/o "Società" e/o "Ente") è iscritta all'Albo delle SGR – Sezione Gestori di Fondi Alternativi di Investimento al n. 128 ai sensi dell'art. 35 del D.L. 58/98.

Il Consiglio di Amministrazione dedica la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo

scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo di Gradiente è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della società; si tratta di un sistema articolato di strumenti organizzativi e di controllo (policy, direttive, procedure, disposizioni organizzative, etc.) definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative a cui la società è sottoposta (Testo Unico della Finanza, Provvedimenti di Vigilanza Banca d'Italia e i relativi regolamenti attuativi).

Per dare attuazione a una gestione integrata di questo tipo, Gradiente ha definito specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati tra i quali, a titolo esemplificativo, la funzione Compliance, la funzione Internal Audit, il Datore di lavoro, il responsabile AML, il Collegio sindacale, la società di revisione (ai sensi dell'art.19, d.lgs. n. 39/2010) e l'OdV.

Nonostante il Decreto 231 consideri facoltativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, Gradiente ritiene indispensabile provvedere in tal senso poiché correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sono valori espressione della politica aziendale e contribuiscono a tutelare l'immagine di Gradiente e le aspettative dei suoi clienti. È, dunque, interesse di Gradiente attivarsi in ogni modo per garantirne il rispetto.

Infatti, se l'adozione e la diffusione del Modello mira da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della società anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, mira a consentire a Gradiente di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

Gradiente ha adottato il Modello 231 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2022.

La revisione e l'aggiornamento del Modello 231 sono in ogni caso rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.2 La stesura del Modello 231

Il Modello è inteso come l'insieme delle soluzioni organizzative, del sistema gestionale e del sistema dei controlli interni della società, rivisti e rivalutati in funzione dell'obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto che disciplina il regime di responsabilità degli enti.

Pilastro su cui si fonda il Modello 231 è costituito dai flussi informativi che devono essere accurati, completi, tempestivi e costanti, in modo da garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali (con la doverosa programmazione di un piano di formazione, comunicazione e informazione volto a diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché la comprensione delle fattispecie di reati tributari, con esemplificazioni delle concrete condotte idonee a generarle).

Il Modello 231 incrocia in ogni caso altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell'organizzazione della SGR.

Pertanto, il Modello 231 si propone come finalità quelle di:

- rafforzare il sistema di Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Gradiente nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico di GRADIENTE (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231);
- informare tutti i soggetti rilevanti che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Gradiente che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Gradiente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui Gradiente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Gradiente intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello 231 attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- consentire a Gradiente, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231.

Il Modello 231 predisposto da Gradiente si fonda, pertanto, su un sistema strutturato ed organico di protocolli, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - un **Codice Interno di Comportamento**, che enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Gradiente rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale e che si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta; il **Codice Interno di Comportamento** definisce i principi etici generali di condotta e che, per la sua rilevanza, è da considerarsi parte integrante del presente Modello 231.
 - un **sistema di deleghe, poteri e di procure** per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- **politiche e procedure formalizzate**, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nei Processi a Rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare Gradiente verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle Aree a rischio;
- assicurano l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- garantiscono la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- attribuiscono all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di proporne l'aggiornamento;
- definiscono i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definiscono disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231;
- definiscono le modalità di formazione del personale e la comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello 231 ed agli obblighi che ne conseguono.

2.3 Approccio metodologico

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida delle Associazioni di Categoria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di mappatura dei processi e delle attività potenzialmente sensibili ai reati 231 e un'analisi del relativo rischio di reato (**risk assessment 231**)

Le attività di mappatura e di analisi del rischio sono state condotte e coordinate a cura di un Team di Progetto costituito dai consulenti esterni.

In particolare, ai fini della predisposizione del Modello 231 di Gradiente sono state realizzate mediante una serie di attività qui di seguito descritte:

- **raccolta e analisi** della documentazione interna aggiornata (Organigramma, Mansionario, Codice Interno di Comportamento, sistema delle deleghe, procure e poteri, *policy*, e procedure operative ecc.);
- **individuazione e mappatura dei processi a rischio reato** con il censimento delle aree e processi aziendali sensibili;
- **analisi del rischio reato** per ciascuna attività sensibile, effettuata tramite la valutazione dei seguenti fattori:
 - probabilità che un evento illecito accada (valutazione della probabilità delle minacce che inducono o possono indurre l'evento illecito);
 - possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (valutazione di impatto);
 - debolezze aziendali di natura organizzativa che possono essere sfruttate per commettere un reato (vulnerabilità)
- **identificazione dei presidi esistenti** finalizzati alla prevenzione dei reati;
- definizione, aggiornamento ed integrazione dei **principi generali di comportamento** e di **procedure specifiche** per ogni processo a rischio;
- **adozione di un sistema di segnalazioni interna (whistleblowing)**, disciplinato con una procedura ad hoc che consente di effettuare segnalazioni interne in ambito di violazioni delle procedure o di commissione di reati.

2.4 Esclusione di alcuni reati non applicabili alla realtà di Gradiente

La mappatura dei processi a rischio 231 condotta sul complesso delle attività aziendali, considerando anche i reati di più recente introduzione, ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei seguenti reati:

- Reati contro la personalità individuale (artt. 583-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602 c.p.), i reati di razzismo e xenofobia, i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in quanto la loro commissione non risulta configurabile nell'ambito delle attività svolte dalla SGR.
- Reti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) perché la loro commissione risulta difficilmente attuabile nell'ambito delle attività svolte dalla SGR, non operando la stessa con denaro contante;
- Reati di falso in materia di marchi e brevetti (art. 25-bis); Reati in materia di violazione della legge su diritto d'autore (art. 25-novies) ad esclusione dei reati previsti dall'art. 171 bis di cui alla n. 633 del 22 aprile 1941 che si ritengono invece astrattamente applicabili;
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1) e i reati di contrabbando in quanto loro commissione non risulta configurabile nell'ambito delle attività svolte da Gradiente.
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces D.Lgs.n.231/2001)

[articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 maggio 2019], reati tutti difficilmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Gradiente.

- Reati contro il paesaggio e contro i beni culturali (art. 25-septiesdecies del Decreto estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di: Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) e art. 25-duodevicies che estende invece la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

2.5 Approccio metodologico specifico in materia di segnalazioni interne (*whistleblowing*).

Attraverso il *whistleblowing* i dipendenti e collaboratori di una società segnalano, a specifici individui o organismi, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

La finalità del *whistleblowing* è quella di consentire alle organizzazioni di affrontare tempestivamente il problema segnalato, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti. Pertanto, un'efficiente gestione dei sistemi di segnalazione delle violazioni contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti ma anche a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni.

La SGR ha adottato una specifica policy in materia di segnalazioni interne e ha individuato specifici canali di segnalazione, interni ed esterni, nel rispetto del quadro normativo applicabile alla SGR, di seguito sinteticamente illustrato.

La disciplina del *whistleblowing* assume rilevanza, con riferimento alla Società, in via generale in forza delle disposizioni recate in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per la disciplina in materia di antiriciclaggio nonché con riferimento al quadro normativo applicabile alla stessa in quanto intermediario vigilato, in particolare in ragione di quanto previsto dalla normativa sugli abusi di mercato.

Con riferimento all'ambito antiriciclaggio, l'articolo 48 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che modifica, dando attuazione in ambito nazionale alla Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introduce l'obbligo di adozione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che tale sistema garantisca la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione. Inoltre, deve essere previsto uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Con riferimento, invece, alle disposizioni che disciplinano l'attività svolta dagli intermediari, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono stati introdotti nel Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") l'articolo 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e l'articolo 4-duodecies "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza" che

hanno esteso l'ambito di applicazione delle segnalazioni interne, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato nonché il Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati (PRIIPS).

In particolare, l'articolo 4-undecies del TUF prevede che gli intermediari adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluse quelle in tema di abusi di mercato, e ne individua gli elementi necessari in termini di garanzie e tutele dei soggetti segnalanti e segnalati.

L'articolo prevede inoltre che la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottino le necessarie disposizioni attuative. Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 9 del "Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF", "L'organo con funzione di supervisione strategica approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni", secondo quanto previsto al relativo Allegato 4.

L'articolo 4-duodecies del TUF prevede invece che la Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies del TUF, le segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

In particolare, le segnalazioni di presunte violazioni delle norme del TUF e del regolamento (UE) n. 596/2014 sono effettuate alla Consob secondo le procedure e i canali adottate dalla stessa conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

Anche la Banca d'Italia ha attivato due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati dalla stessa e dedicati a dipendenti e collaboratori degli intermediari vigilati ("Segnalazioni whistleblowing") o soggetti terzi ("Segnalazioni aziendali").

In data 30 marzo 2023 è stato approvato il Decreto legislativo 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Tale decreto abroga la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing e racchiude in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Tuttavia, il Decreto non trova applicazione tout court; infatti, lo stesso esclude le segnalazioni delle violazioni che risultino già disciplinate in via obbligatoria:

- i) dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al decreto stesso,
- ii) dagli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto.

Nei succitati casi prevarrà la disciplina di settore.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 6, il Modello 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Si rimanda alla policy in materia di whistleblowing adottata dalla SGR per quanto riguarda l'indicazione dei canali di segnalazione, dei ruoli e delle responsabilità e della procedura di segnalazione.

2.6 Approccio metodologico specifico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con specifico riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime dovute a carenze di presidi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Pur confermando la validità dell'assunto che i rischi in materia di sicurezza sono, per loro natura, insiti in ogni ambito ed attività aziendale, si è ritenuto opportuno identificare e mappare le aree/processi a maggior rischio di commissione di tali reati, in quanto deputate specificatamente dalla legge e dall'organizzazione interna a presiedere al processo di gestione di tali rischi.

Si sottolinea, a questo proposito, come sia configurabile un vantaggio dell'ente nel cd *risparmio di spesa* ottenuto con il mancato impiego delle risorse economiche necessarie per l'organizzazione e gestione di un sistema di prevenzione e sicurezza, sia per quanto riguarda la dislocazione dei soggetti garanti del sistema della sicurezza, che nell'adozione delle misure precauzionali, ivi comprese quelle necessarie per prevenire il contagio da Coronavirus, nonché in termini di risparmio di tempo e risorse.

2.7 Approccio metodologico specifico in materia di criminalità informatica

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura pervasiva di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione della sicurezza informatica".

Anche in questo caso, pur ritenendo che il rischio di commissione dei reati in materia di criminalità informatica sia insito in ogni ambito ed attività aziendale, in questa fase di aggiornamento si è ritenuto opportuno identificare e mappare le aree/processi a maggior rischio di commissione di tali reati, in quanto deputate specificatamente dalla legge e dall'organizzazione interne a presiedere alla gestione del processo di gestione di tali rischi.

3. IL MODELLO 231

3.1 La Struttura del Modello 231

Il Modello 231 è costituito da una **Parte Generale** e da una **Parte Speciale**.

Nella presente **Parte Generale** sono definiti gli elementi del Modello 231:

- il contesto normativo di riferimento;
- le logiche e la metodologia che hanno guidato la predisposizione del Modello 231;
- le finalità del Modello 231 e la sua relazioni con i sistemi normativi e di governance aziendale;

- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative.

Nella Parte Speciale sono indicate le Unità aziendali coinvolte, le singole aree di attività/processi a rischio individuati e gli specifici presidi ritenuti idonei a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto. Sono allegati alla parte speciale i seguenti documenti:

- **Risk Assessment.**
- **Elenco Reati 231.**

3.2 Destinatari del Modello 231

Le prescrizioni del Modello 231 sono indirizzate al legale rappresentante, ai soggetti apicali, ai dipendenti, e ai Collaboratori, ai Consulenti, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I Destinatari del Modello 231 sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Gradiente.

E' fatto espresso divieto ai dipendenti ed agli organi sociali di Gradiente – in via diretta – nonché ai Collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati contemplate dal Decreto 231;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato contemplato nel Decreto 231, possano potenzialmente diventarlo;
- violare principi e disposizioni previsti nel presente documento.

Gradiente condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello 231, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della SGR ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.3 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello 231

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello 231, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida delle Associazioni di Categoria, GRADIENTE ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza (OdV).

Conseguentemente, essendo il presente documento un atto di emanazione dell'Organo Dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed

integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- integrazione della parte speciale del presente documento con ulteriori sezioni dedicate a nuove eventuali categorie di reato applicabili alla realtà di Gradiente;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

E' peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

3.4 Formazione

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello 231 è curata dal Responsabile Amministrazione e Finanza, che procede in coordinamento con l'OdV, a organizzarne la frequenza e individuare i soggetti a cui deve essere rivolta. L'OdV valuta l'efficacia del programma formativo in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, organizzazione delle sessioni.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello 231.

La formazione ha lo scopo di fornire specifiche conoscenze almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Categoria, etc.); al Modello 231 adottato da GRADIENTE; al Codice Interno di Comportamento; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello 231 stesso.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche, tenute anche con modalità on-line, che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base al Decreto 231, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 deve essere dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo.

Sulla base di questo presupposto, delle indicazioni contenute nelle linee delle Associazioni di Categoria e dell'applicazione del generale principio di proporzionalità, il CdA di Gradiente ritiene opportuno individuare un organo monocratico per svolgere il ruolo di OdV.

L'OdV avrà comunque la facoltà di utilizzare le funzioni aziendali, operative e di controllo, avvalendosi anche di consulenti esterni, per lo svolgimento delle attività di controllo/verifica o di contenuto più specificamente tecnico.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza dalle Linee Guida delle Associazioni di Categoria, in sede di nomina dell'OdV, il CdA dota lo stesso di un proprio budget di spesa.

La composizione dell'OdV è tale da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle proprie funzioni, in ossequio ai dettami del Decreto 231, nonché la continuità d'azione dello stesso.

4.2 Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato dal CdA.

Il perfezionamento della nomina dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte del soggetto nominato, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte dello stesso, della copia dell'estratto di detta determinazione.

Il CdA valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti e può, in qualunque momento, revocare il mandato al soggetto nominato, sempre che sussista una giusta causa, come meglio specificato al paragrafo successivo.

Il CdA provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto 231, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

E' responsabilità del CdA provvedere alla tempestiva nomina dell'OdV qualora il soggetto nominato decada o venga revocato o, comunque, sia cessato.

4.3 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali quelli descritti di seguito.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di incompatibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con Gradiente tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;

- funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto 231 o delitti ad essi assimilabili, ovvero per altri delitti;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La revoca dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altri soggetti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa di Gradiente, mediante un'apposita determinazione del CdA e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità, professionalità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa periodica o del verbale riepilogativo annuale sull'attività svolta al CdA e l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto 231;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'OdV.

In casi di particolare gravità, il CdA potrà comunque disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.4 Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dura in carica 3 esercizi, durante i quali il soggetto nominato potrà dimettersi dalla carica.

L'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'organismo stesso.

Alla scadenza del suo mandato il soggetto nominato potrà essere rieletto.

4.5 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare, l'OdV:

- vigila sull'osservanza del Modello 231 da parte dei soggetti destinatari;
- vigila sull'efficienza e adeguatezza del Modello 231 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- propone e sollecita l'aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative, o di contesto esterno.

L'OdV, inoltre, opera:

- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello 231 o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente il risk assessment 231 al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- verificare periodicamente i flussi informativi nei propri confronti: raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di risk assessment;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello 231 e del Codice di Condotta;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Consulenti esterni, di Personal Banker etc.) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi a Rischio;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di antiriciclaggio;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – l'osservanza delle norme aziendali in materia di gestione della sicurezza informatica;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello 231;
- avvalersi nell'ambito delle attività di verifica della collaborazione delle funzioni aziendali, operative e di controllo, nonché con gli altri organi di controllo, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione ai protocolli stabiliti dal Modello 231, o per l'individuazione di nuovi Processi/Aree a Rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello 231;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto 231 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere, in coordinamento con la Società, iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello 231 e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto 231;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello 231;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

L'OdV ha il compito, inoltre, di proporre all'Organo Dirigente eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi a Rischio affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello e ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi, nell'ambito della propria facoltà di utilizzo del budget annuale stabilito dalla Società.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello 231.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV può espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti nell'ambito degli adempimenti in materia di antiriciclaggio;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Obiettivo di detti incontri è principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello 231. In tale ottica è cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvede a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, adotta un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare al CdA.

4.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello 231, l'OdV è destinatario di:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (*di seguito*, “**Segnalazioni interne**”);
- segnalazioni di attività illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte di un collaboratore o un dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro (il cosiddetto **Whistleblowing**);
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito **Informazioni**).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello 231.

Tali segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; si precisa che tali segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello 231 vigente, ivi incluse le violazioni del Modello 231 rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.

Si precisa altresì che è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello 231, di inviare tali Segnalazioni all'OdV.

Al ricevimento di una segnalazione riguardante una violazione, anche presunta, del Modello 231 rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le seguenti informazioni ritenute utili a tale scopo:

<u>Informazioni</u>	<i>Chi fornisce le informazioni</i>
• le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello 231	Responsabili di tutti gli uffici, tramite segnalazione alla casella e-mail dell'OdV
• i provvedimenti e/o notizie formalmente provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti di GRADIENTE per i Reati di cui al Decreto 231;	Amministrazione e Finanza

le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto 231	Amministrazione e Finanza, Compliance, Risk Management
le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati 231	Amministrazione e Finanza
le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231	Compliance, Amministrazione e Finanza
le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello 231 e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni	Amministrazione e Finanza
le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo	Amministrazione e Finanza
gli adempimenti in materia di GDPR (regolamento UE n.216/679 adottato il 27 aprile 2016 ed operativo dal 25 maggio 2018)	Amministrazione e Finanza
gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);	Amministrazione e Finanza
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori); - modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.	il Datore di lavoro, il Delegato del Datore di lavoro, i Dirigenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente
informazioni sulle aree rilevanti in tema di reati in materia di criminalità informatica	Amministrazione e Finanza (IT)
Qualunque operazione (attiva o passiva) in deroga o con valori fuori standard.	Tutte le funzioni.
Segnalazioni whistleblowing rilevanti in termini 231	Responsabile dei sistemi interni di segnalazione (o Funzione di Riserva)

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, Gradiente garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SGR o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuta le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al CdA nell'ambito del processo di reporting (si rimanda sul tema al successivo Paragrafo 6.7).

E' infine cura dell'OdV, definire e diffondere nei confronti dei Destinatari eventuali istruzioni, regole e meccanismi operativi specifici finalizzati a raccogliere ulteriori informazioni rilevanti relative alle attività svolte nelle Aree/Processi a rischio e ritenute particolarmente sensibili.

4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello 231 e alle eventuali criticità, direttamente al CdA.

L'OdV, nei confronti del CdA, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello 231 oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello 231, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello 231 da porre in essere.

Il CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, , la convocazione del predetto organo per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni aziendali destinatarie dell'attività di verifica qualora dai controlli svolti scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello 231. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

Al ricevimento di una segnalazione relativa alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora il mittente della Segnalazione non vi abbia già provveduto. L'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente il CdA in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

Al ricevimento di una Segnalazione rilevanti ai fini Antiriciclaggio, l'OdV provvederà ad informare il Responsabile Antiriciclaggio, qualora il mittente della Segnalazione non vi abbia già provveduto.

L'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente il CdA in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

4.8 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello 231 sono conservati dall'OdV, in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), per un periodo di 10 anni.

La gestione e custodia dell'archivio è in carico all'OdV fermo restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati, non accessibile da altri. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e al CdA.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto 231 prevede che sia predisposto un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*” sia per i soggetti in posizione apicale, che per i soggetti sottoposti ad altrui direzione.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei protocolli previsti dal Modello 231 è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello 231 stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali avviati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello 231 sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

5.1 Violazioni del Modello 231

Costituiscono violazioni del Modello 231:

1. comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231;
2. comportamenti che, sebbene non configurino uno dei Reati, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello 231 al fine di ridurre il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal Decreto 231.

4. comportamenti non conformi ai protocolli previsti nel Modello 231 o richiamati dal Modello 231 e, in particolare, in relazione
 - al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - al rischio di commissione di un reato in tema di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - al rischio di commissione di un reato transnazionale, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati alla Parte Speciale;
 - al rischio di commissione di un reato con finalità di terrorismo, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale 13; in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - ai reati di criminalità informatica i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - ai reati in tema di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - ai reati di criminalità organizzata i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - ai delitti in violazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale;
 - ai reati tributari, i comportamenti in violazione dei principi di controllo e di comportamento elencati nella Parte Speciale.
5. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata

partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;

6. violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nella Parte Generale.

Questa elencazione delle violazioni ha carattere esemplificativo e non si deve, dunque, ritenere completa, essendo possibili violazioni di tipo diverso rispetto a quelle contenute nell'elenco.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello 231 autorizza l'OdV a richiedere al soggetto titolare del potere disciplinare di Gradiente, l'irrogazione di una delle sanzioni elencate nei successivi paragrafi del presente Capitolo del Modello 231, determinata sulla base della gravità della violazione commessa e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

La gravità delle violazioni del Modello 231 sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione ;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la prevedibilità delle conseguenze della condotta in violazione;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

5.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello 231 da parte dei dipendenti soggetti al CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 34 e ss. del suddetto CCNL, e precisamente (art. 40):

- a. rimprovero verbale;
- b. rimprovero scritto;
- c. la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d. il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);

- e. il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, Gradiente - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello 231 poste in essere dai dipendenti di Gradiente, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto** secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi i protocolli interni previsti dal presente Modello 231 o adottati, nell'espletamento di attività nei Processi/Aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello 231 stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto 231;
2. incorre nel provvedimento di **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni** il dipendente che nel violare i protocolli interni previsti dal presente Modello 231 o adottando nell'espletamento di attività nelle Processi/Aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno a Gradiente o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto 231;
3. incorre nel provvedimento di **licenziamento per giusta causa o giustificato motivo a seconda della gravità della violazione ai sensi dell'art. 71 del CCNL** il dipendente che adotti un comportamento non conforme ai protocolli interni previsti dal presente Modello 231 e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione dei protocolli interni previsti dal presente Modello 231, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Gradiente di misure previste dal Decreto 231.

Inoltre, con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni del Modello previste in materia di **tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**:

1. incorre nel provvedimento di **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni** il dipendente che, nel violare i protocolli interni previsti dal presente Modello in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia adottato un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso ingenerando un rilevante rischio differenziale⁴ tale da esporre GRADIENTE ad un più grave rischio di applicazione di misure previste dal Decreto 231 (trattasi, ad esempio, della condotta

⁴ Con specifico riferimento alle violazioni a prescrizioni del Modello 231 previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che per "rischio differenziale" si deve intendere il margine di rischio ulteriore rispetto a quello già individuato in sede di valutazione dei rischi da parte di GRADIENTE e derivante dal comportamento del lavoratore.

negligente, imperita od imprudente del lavoratore durante le attività di formazione e addestramento);

2. incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo o giusta causa a seconda della gravità della violazione ai sensi dell'art.71 del CCNL** il lavoratore che adotti un comportamento in violazione dei protocolli interni previsti dal presente Modello 231 tale da esporre GRADIENTE al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure previste dal Decreto 231 (trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta negligente, imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio a sé stesso ovvero ad altre persone).

5.3 Violazioni del Modello 231 da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello 231, poste in essere dai dirigenti di Gradiente, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole contenute nel Modello 231 autorizza l'OdV a richiedere alle funzioni aziendali competenti di Gradiente l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate e determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), delle eventuali normative speciali applicabili, e del CCNL Dirigenti Dipendenti dalle Imprese creditizie, finanziarie e strumentali (19 aprile 2005, rinnovato il 10 gennaio 2008 e il 29 febbraio 2012) sono le seguenti:

- a) censura scritta;
- b) sospensione disciplinare;
- c) licenziamento per giustificato motivo;
- d) licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello 231 poste in essere dai dirigenti di Gradiente, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di uno o più protocolli interni, regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello 231, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con Gradiente;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di uno o più protocolli interni, regole procedurali o comportamentali previste nel Modello 231, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**;

- in caso di grave violazione di uno o più protocolli interni, regole procedurali o comportamentali previste nel Modello 231 tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo**;
- laddove la violazione di uno o più protocolli interni, regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori di Gradiente aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello 231:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello 231 stesso.
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati a Gradiente da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, agenti, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'Dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01.

5.4 Misure nei confronti dei Consulenti e Collaboratori,

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti e Collaboratori (ivi compresi i lavoratori somministrati e i lavoratori a progetto), potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Gradiente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

5.5 Misure nei confronti di componenti del CdA, del Collegio sindacale e dell'Odv

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di Gradiente, l'Odv informerà senza indugio l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Gradiente previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove previsto dalla legge e/o dallo Statuto, con delibera dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea dalla carica;
- c) revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello 231 poste in essere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di Gradiente, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello 231, il componente del Consiglio di Amministrazione incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con Gradiente;

Inoltre, per i componenti del Consiglio di Amministrazione di Gradiente, costituirà violazione del Modello 231 sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello 231.

In caso di violazione del Modello 231 da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Gradiente, l'OdV informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione stesso, il quale provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

In caso di violazione del Modello 231 da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione di Gradiente, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello 231 da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale di Gradiente, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.)

Qualora il CdA fosse informato in merito a violazioni del Modello 231 da parte dell'OdV, il detto CdA provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente o dirigente di Gradiente si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 5.2 e 5.3 della Parte Generale del Modello.

5.6 Sanzioni disciplinari previste dalla normativa in materia di whistleblowing

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare - con applicazione delle misure graduate in ragione della natura del comportamento assunto - eventuali forme di abuso della procedura whistleblowing, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Policy.

Sono analogamente sanzionate, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023, anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante, compresi tutti gli atti discriminatori adottati

dalla SGR nei confronti del segnalante medesimo (rif. art. 17 co. 4 del D.lgs. 24/2023) ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'istruttoria. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata in conseguenza della segnalazione. È a carico della SGR, in caso di controversie sull'irrogazione di sanzioni o su demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, misure organizzative con effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, ovvero in caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dagli autori di una segnalazione, dimostrare, da un lato, la legittimità dei provvedimenti adottati e, dall'altro, che il danno non sia conseguenza della segnalazione effettuata.

Qualora il segnalante sia un dipendente dell'Ente che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver presentato una segnalazione può comunicare notizia circostanziata dell'avvenuta ritorsione alle organizzazioni sindacali di riferimento, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, o direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC tramite l'apposita procedura di Whistleblowing presente sul suo sito istituzionale.